



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2055 del 2012, proposto da:
Licchelli Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Orlandini, Irene
Melcarne, con domicilio eletto presso Alessandro Orlandini in Lecce, via Augusto
Imperatore, 16;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni
Architettonici Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliati in
Lecce presso la sede di quest'ultima, via F. Rubichi 23;
Unione dei Comuni "Terra di Leuca" - Provincia di Lecce, Comune di Gagliano
del Capo;

per l'annullamento

- della nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i
Beni Architettonici Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto -

prot. n. 1880 del 31/01/2012, con cui in data 01/02/2012 è stato comunicato all'Unione dei Comuni "Terra di Leuca", parere contrario in ordine all'autorizzazione paesaggistica, richiesta ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/04 e dell'art. 5.01 del P.U.T.T./P, relativa alla realizzazione di una serra, su un terreno in Gagliano del Capo (Le);

- della nota dell'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" - Provincia di Lecce, prot. n. 1528 del 10/10/2012, notificato alla ricorrente in data 11/10/2012, con cui è stato comunicato il diniego della autorizzazione paesaggistica, richiesta ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e dell'art. 5.01 del P.U.T.T./P, sulla scorta del parere contrario della Soprintendenza;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compresa, ove occorra, la nota prot. 0015262 del 16/09/2011 pervenuta alla Licchelli s.r.l. in data 26/09/2011, con cui la Soprintendenza ha comunicato l'intenzione di esprimere parere negativo ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 42/04, comma 8;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti Orlandini e Melcarne, per la ricorrente, e l'avv. Tarentini, per l'Avvocatura dello Stato;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza con cui è stato comunicato parere contrario sull'autorizzazione paesaggistica, richiesta dalla

ricorrente per la realizzazione di una serra, su un terreno sito in Gagliano del Capo e la nota dell'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" con cui è stato comunicato il diniego dell'autorizzazione paesaggistica.

Il ricorso è fondato.

La Soprintendenza ha espresso il proprio parere negativo ritenendo che "le opere di progetto consistenti nella realizzazione di serre, locali tecnici, recinzione, per tipologia costruttiva, materiale, estensione, altererebbero il contesto paesaggistico, prevedendo l'inserimento di manufatti estranei all'ambito interessato, caratterizzato da zona agricola, vegetazione autoctona e manufatti rurali ...".

La giurisprudenza ha chiarito che le valutazioni tecniche, quali quelle della Soprintendenza, possono essere sindacate esclusivamente nel caso in cui le stesse risultino contrarie al principio di ragionevolezza tecnica (Cons. St., sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4759), e quindi sono soggette al sindacato entro i consueti canoni della ragionevolezza, della assenza di evidenti e palesi contraddittorietà logiche o abnormità di fatto.

La Soprintendenza non ha tenuto conto che l'area in questione è tipizzata dallo strumento urbanistico quale area E – verde agricolo produttivo, per la quale, secondo le NTA del comune di Gagliano del Capo "Sono inoltre ammesse attività industriali connesse all'agricoltura ... costruzioni al servizio dell'agricoltura e cioè: fabbricati rurale, case coloniche, laboratori a carattere artigiano-agricolo, magazzini per la lavorazione dei prodotti agricoli commisurati alle normali esigenze dell'azienda agricola su cui dovranno sorgere".

Inoltre, la Soprintendenza pur richiamando il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio – con il quale, nel ritenere l'opera compatibile, sono state prescritte una serie di condizioni proprio dirette a mitigare l'intervento nel contesto paesaggistico – non ha specificato per quali motivi il parere della

Commissione locale non potesse essere recepito, limitandosi a una motivazione stereotipata.

E ciò soprattutto, posto che l'intervento ricade in un'area in stato di abbandono e completamente incolta, dove non ci sono presenze autoctone da preservare ma solo ulivi di recente impianto, per i quali il ricorrente ha dichiarato la possibilità, ove ritenuto necessario di salvarli.

In sostanza, la Soprintendenza, a fronte di un'area qualificata come zona agricola, e quindi nella quale la realizzazione di una serra è una delle destinazioni tipiche, e per un intervento già ritenuto conforme dalla Commissione locale per il paesaggio, si è limitata a ritenere le opere in contrasto senza esplicitare in maniera compiuta i motivi del suo parere negativo.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna la Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Patrizia Moro, Presidente FF

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)